SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1089)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e *ad interim* della Marina Mercantile
(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESID ENZA IL 14 GENNAIO 1978

Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale della aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ha autorizzato l'assunzione, presso il Ministero dei trasporti — Direzione generale dell'aviazione civile — di n. 350 unità di personale straordinario, con contratto a termine per tre anni, in attesa di procedere al necessario ampliamento della pianta organica della predetta Amministrazione.

Il 21 marzo 1978 scadrà il contratto triennale per la quasi totalità del personale assunto ai sensi della citata legge n. 825 del 1973. La Direzione generale dell'aviazione civile rischia quindi, entro pochi mesi, di vedersi privata della collaborazione di circa 300 unità e cioè di un quarto dei propri dipendenti che assommano complessivamente intorno alle 1.200 unità, mentre tuttora sussistono le pressanti esigenze di personale, sia per l'attuazione della predetta legge n. 825 del 1973 e della successiva legge 16 ottobre 1975, n. 493, sia nella previsione di ulteriori interventi in favore della rete aeroportuale.

Nella situazione concreta, non appare opportuno procedere ad una proroga del contratto triennale che lascerebbe detto personale in una posizione di precaria attesa, mentre si ritiene più rispondente sia alla esigenza dell'Amministrazione, sia all'attesa del personale di prevedere la sistemazione di quest'ultimo nei ruoli organici e ciò in considerazione del lodevole servizio dal medesimo svolto, dell'acquisita esperienza, nonchè della necessità di ampliamento dei ruoli organici.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge che tende alla immissione in ruolo del personale straordinario alla scadenza del contratto triennale e con collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alle mansioni per le quali è stato assunto.

Tale immissione in ruolo avviene senza particolari formalità in quanto nei confronti di detto personale è stato già accertato, all'atto dell'assunzione, il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonchè l'attitudine a svolgere le mansioni della carriera di assunzione, mediante colloqui e prove pratiche.

Il disegno di legge proposto non comporta maggiori oneri in quanto gli emolumenti già percepiti dal personale gravano su capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei trasporti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa che sia ampliata la pianta organica, il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni, presso la Direzione generale dell'aviazione civile è collocato anche in soprannumero, alla scadenza del relativo contratto, sentito il consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo della suddetta Direzione generale corrispondente alle mansioni per le quali è stato assunto, salvo i casi di comprovato demerito.

Nei confronti del personale di cui al primo comma, l'eventuale differenza di stipendio, paga o retribuzione percepiti all'atto della immissione in ruolo è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire con i successivi aumenti periodici.

All'onere di lire 1.050 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante storni dai capitoli nn. 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.